

# *Centro Studi Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassoeffigi.it](mailto:info@cafassoeffigi.it)*

*Napoli, li 28 luglio 2005*

## *Circolare informativa n°19/2005*

A tutte le Aziende Assistite

Loro sedi

### ***I contratti a progetto - La prima sentenza.***

Nello scorso mese di aprile la giurisprudenza è intervenuta per la prima volta circa la illeggittimità dei contratti a progetto con una sentenza del Tribunale di Torino che ha statuito la necessità della trasformazione di un lavoratore a progetto in un dipendente a tempo indeterminato, **nell'ipotesi in cui non risultino riscontrabili le peculiarità del lavoro a progetto, definite dalla Riforma Biagi.**

L'uso fraudolento del contratto a progetto è stato rilevato soprattutto a causa della presenza di elementi non conformi alla natura giuridica dell'istituto introdotto dalla legge Biagi. In particolare:

- **l'inserimento dei collaboratori in una struttura gerarchica**
- **l'assoggettamento a direttive e a potere disciplinare**
- **il vincolo orario**
- **la standardizzazione dei rapporti di collaborazione (coincidente con l'attività aziendale stessa) in luogo della "specificità" del progetto, requisito necessario del contratto di lavoro a progetto (sebbene questa, ha specificato il giudice, non comporti necessariamente l'individualizzazione del singolo progetto)**

La formalizzazione non corretta del contratto nasconde quindi un vano tentativo di dare veste giuridica a rapporti già in essere.

Dietro l'interpretazione del Giudice si riscontra un orientamento già espresso nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2004 n. 1, secondo la quale **"I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.** Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo". Prova che nel caso in questione non è stata fornita.

A fronte delle questioni sopra espresse e proprio al fine di evitare la costituzione di rapporti con l'utilizzo del predetto istituto e non conforme al dettato normativo, **si invita la clientela tutta a sempre maggiori e più approfondite riflessioni che, è evidente, tengano nella giusta considerazione sia l'evolversi della giurisprudenza e sia la attuale restrittiva interpretazione e gestione del novello istituto contrattuale.**

Con i nostri più cordiali saluti.

*Centro Studi Cafasso*